

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA BOCCIOFILA
COMUNALE SITA IN VIA MARSIGLI N. 24 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA
"IL MIO GIARDINO".**

Premesso che la Città ha l'interesse a rinnovare la concessione dell'impianto sportivo municipale sito in Via Marsigli n. 24, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino in ottemperanza dell'art. 60 comma 2° del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione n. 188 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 mecc. n. 2008 07976/003 (esecutiva dal 10 gennaio 2009) e l'Associazione "Il Mio Giardino" con sede legale in Torino, Via Marsigli n. 24, Codice Fiscale n. 97545720019, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, Via _____, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna all'Associazione "Il Mio Giardino", di seguito denominata concessionario o convenzionato, la gestione della bocciofila di proprietà comunale sita in Via Marsigli n. 24, per complessivi mq. 1.470 circa comprendente: un prefabbricato di mq. 60 (mc. 162) adibito a sede sociale, un fabbricato ad uso servizi igienici, un basso fabbricato ad uso deposito, n. 4 campi bocce scoperti, in sabbia, di cui due illuminati ed un vialetto posto tra la recinzione della bocciofila e l'adiacente area cani.

Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

ART. 2 - Lavori di adeguamento e miglioria. Nuove Opere

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto, nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del C.C., senza che competa al concessionario alcuna indennità o compensi previsti dall'art. 936 del C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatisi nel corso di eventuali lavori.

ART. 3 - Durata

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4 - Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 790,00 annui IVA inclusa da versare in due rate semestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 3.

Tale canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ART. 5 - Finalità sociali

Il concessionario, previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione delle scuole cittadine il complesso sportivo.

La Circoscrizione 3 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di n. 6 giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività del concessionario.

ART. 6 - Orario attività sportiva

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

Il concessionario garantisce l'apertura per il gioco dal lunedì alla domenica con il seguente orario: dalle ore 14,00 alle ore 19,00 .

L'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22,00, in ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", degli articoli 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente Territorio, da parte dell'associazione convenzionata interessata, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dall'Associazione a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive

ART. 8 - Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica di qualunque tipo, anche fonica, sia all'interno che all'esterno dell'impianto nell'area ad esso pertinente, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori, né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto di far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui. al D.Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, all'ingresso dell'impianto, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo della Città e/o della Circoscrizione. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura dell'impianto riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della sede sociale, copia dello statuto, del regolamento di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte di partecipanti e frequentatori in genere.

ART. 9 - Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lvo. 81 del 9/04/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'apposita polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

- Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa per i rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà liquidato direttamente al Comune di Torino dalla Compagnia di Assicurazioni. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 3 prima della stipula del contratto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 - Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 - Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nella bocciola nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13 – Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi la società sportiva convenzionata dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione 3 per la preventiva autorizzazione.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14 - Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al convenzionato, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Settore Verde Pubblico- Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.) .Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15 – Utenze e tassa raccolta rifiuti

L'onere relativo alle utenze sarà così suddiviso:

a carico del concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;

a carico della Città:

- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

Per ciò che riguarda il consumo idrico, il concessionario si impegna a comunicare periodicamente al Patrimonio e, per conoscenza, alla Circoscrizione 3, i dati rilevati sul contatore filiale esistente, affinché la Città possa determinare l'importo dovuto dal concessionario. Il concessionario dovrà mantenere la titolarità del contratto relativo alla fornitura di energia elettrica rimanendo in capo alla Città la titolarità del contratto relativo alla fornitura dell'acqua.

In relazione ai contatti di fornitura ed ai contatori, il concessionario dovrà trasmettere alla Circoscrizione 3 tutta la documentazione relativa ad eventuali modifiche ed interventi effettuati nel corso della convenzione (vulture, disdette, spostamenti o installazioni o rimozioni di contatori e misuratori, ecc).

Prima della firma del contratto di concessione con la Città di Torino è fatto obbligo per il concessionario di fornire a sue spese e per conto della Città di Torino, qualora richiesto, la Certificazione Energetica dell'immobile dato in concessione ai sensi della Legge Regionale 13 del 28 maggio 2007, in vigore dal 1° ottobre 2009 che recepisce le disposizioni della Direttiva Europea 2002/91 C.E.

ART. 16 - Controlli

I Funzionari della Città e della Circoscrizione 3 avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

Apposita Commissione di Controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione 3.

ART. 17 - Penali e revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo di cui al precedente art. 16.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico, la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato. (previsione di eventuale indennizzo a favore del gestore.)

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato nel precedente art. 4.

ART. 19 - Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

ART. 20 - Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 3 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il

finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

ART. 21 - Cauzione definitiva

Il Concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 395,00 tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla società sportiva convenzionata e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. – 22 Spese d'atto

Le spese di atto, di contratto di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/4/86, n. 131.

Art. 23 – Domicilio legale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso il Palazzo Municipale.

Art. 24 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non dal momento dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale approvante la concessione di cui trattasi.

Art. 25 - Controversie (Foro competente)

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino e il Foro competente sarà quello di Torino.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 3.